

Articolo 1, commi 594-601
(Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista)

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della

formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità

stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un

periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 594 a 601 disciplinano l'esercizio delle professioni di **educatore professionale socio-pedagogico** (che subentra all'educatore), di **pedagista**, nonché, per alcuni aspetti, di **educatore professionale socio-sanitario** (che subentra all'educatore professionale).

A tal fine, stabiliscono, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito - salve alcune previsioni transitorie e finali - solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del **percorso di studi universitario** specificamente indicato, **abilitante** per le (sole) figure di **pedagista** e di **educatore professionale socio-sanitario**.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che si tratta di un argomento per il quale la Camera dei deputati aveva approvato, il 21 giugno 2016, il testo unificato degli A.C. 2556 e 3247, di cui la VII Commissione del Senato aveva concluso l'esame in sede referente (A.S. 2443) il 13 dicembre 2017.

In particolare, ai sensi del **comma 594**, l'**educatore professionale socio-pedagogico** e il **pedagogista** – le cui **professioni** rientrano tra quelle **non organizzate in ordini o collegi**, di cui alla L. 4/2013 – operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi **attività svolta in modo formale, non formale e informale**, nelle **varie fasi della vita**. A tal fine si richiamano l'art. 2 del d.lgs. 13/2013 e gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. L'**art. 2 del d.lgs. 13/2013** definisce:

- l'**“apprendimento formale”**, che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o un diploma professionale, o di una certificazione riconosciuta;
- l'**“apprendimento non formale”**, caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formali;
- l'**“apprendimento informale”**, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Al riguardo, si ricorda che le [Conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009](#) su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»), confermando quanto già evidenziato dalle [Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000](#) e dalle [Conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del giugno 2000](#) – hanno convenuto che “la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di **apprendimento permanente**”, in un quadro, cioè, di “**apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli**”.

Gli stessi operano nei **servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali**, nei confronti di persone di **ogni età**, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Il **comma 595** dispone, innanzitutto, che la **qualifica di educatore professionale socio-pedagogico** è **attribuita** a seguito del rilascio di un diploma di **laurea** nella classe **L-19** e “ai sensi delle disposizioni di cui al **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65**”.

La norma citata, nell’istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (in attuazione dell’art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015), ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, l’accesso ai posti di **educatore di servizi educativi per l’infanzia** è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea nella **classe L-19**, Scienze dell’educazione e della formazione, **ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia**, o del diploma di laurea magistrale a ciclo unico nella **classe LM-85-bis** in **Scienze della formazione primaria** integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Durante l’esame parlamentare non è stato chiarito il riferimento alle disposizioni relative alla figura di educatore di servizi educativi per l’infanzia (infatti, come si è visto, l’educatore professionale socio-pedagogico non opererà esclusivamente nei servizi educativi per l’infanzia).

Sempre in base al comma 595, la **qualifica di pedagogista** è attribuita a seguito del rilascio di un **diploma di laurea magistrale abilitante** nelle classi di laurea magistrale **LM-50**, Programmazione e gestione dei servizi educativi; **LM-57**, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; **LM-85**, Scienze pedagogiche; **LM-93**, Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.

Le **spese** relative allo svolgimento dell’esame per il rilascio del diploma di laurea abilitante sono **integralmente a carico dei partecipanti**, con modalità stabilite dalle università interessate.

Infine, il comma 595 dispone che la formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del **6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF)** per l’apprendimento permanente, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente è stato definito, da ultimo, con [Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017](#), che ha abrogato la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

L’EQF continua, comunque, ad essere strutturato secondo **otto livelli** di riferimento, declinati ora in conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia.

Il **comma 596** stabilisce che la **qualifica di educatore professionale socio-sanitario** è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella

classe di laurea **L/SNT/2**, Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando – evidentemente per gli aspetti non disciplinati con le disposizioni in commento – quanto disposto dal [DM 8 ottobre 1998, n. 520](#), con il quale è stato riconosciuto il profilo dell'educatore professionale.

In particolare, il DM citato, nell'individuare le figure professionali ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ha stabilito che "l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà". Esso opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.

In base al medesimo DM, la **formazione dell'educatore professionale** avviene presso le strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la **facoltà di medicina e chirurgia**, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

A sua volta, il [D.I. 27 luglio 2000](#) aveva stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa previgente il DM 520/1998 – tra i quali titoli conseguiti al termine di corsi regionali – sono **equipollenti al diploma universitario di educatore professionale**, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Con la **determinazione delle classi delle lauree** delle professioni sanitarie – avvenuta prima con [DI 2 aprile 2001](#) (ex DM 509/1999) e, successivamente, con [DI 19 febbraio 2009](#) (ex DM 270/2004) – il profilo di Educatore professionale afferisce alle **professioni sanitarie dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2, già classe 2)**. Il medesimo DI 19 febbraio 2009 ha richiamato esplicitamente il campo di attività previsto per l'educatore professionale dal DM 520/1998.

Il **comma 597** stabilisce che, in **via transitoria**, acquisiscono la qualifica di **educatore professionale socio-pedagogico**, previo superamento di un corso intensivo di formazione, coloro che sono in possesso, **alla data di entrata in vigore della legge**, di **uno dei seguenti requisiti**:

- inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni a seguito di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- svolgimento dell'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- diploma rilasciato entro l'a.s. 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

In particolare, il **corso intensivo di formazione** – che deve essere intrapreso **entro 3 anni** dalla data di entrata in vigore della legge – deve **comportare l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari**⁴¹ nelle discipline di cui al comma 595. Il corso è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università, anche tramite formazione a distanza. Le relative **spese** sono poste integralmente **a carico dei frequentanti**, con modalità stabilite dalle università interessate.

Il **comma 598** dispone che la **qualifica di educatore professionale socio-pedagogico** è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di un **contratto a tempo indeterminato** negli ambiti professionali indicati dal co. 594, purché abbiano un’età superiore a **50 anni e almeno 10 anni di servizio**, ovvero abbiano almeno **20 anni di servizio**.

In base al **comma 599**, coloro che, **alla data di entrata in vigore della legge**, hanno svolto l’**attività di educatore per almeno 12 mesi**, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, **possono continuare** ad esercitarla. Per tali soggetti, il **mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico “o di educatore professionale socio-sanitario”** non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge, né per la modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Al riguardo si segnala che, poiché il primo periodo si riferisce ai soggetti che hanno già svolto l’attività di educatore (cui ora subentra quella di educatore professionale socio-pedagogico), non risulta chiaro il riferimento, nel secondo periodo, al mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario.

Il **comma 600** stabilisce che l’**acquisizione della qualifica** di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario, o pedagogista **non comporta**, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, **il diritto ad un diverso inquadramento** contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

⁴¹ In base all’art. 5 del DM 270/2004, a 1 credito formativo universitario corrispondono, di norma, 25 ore di impegno complessivo per studente. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

Il comma 601 contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.